

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 28/04/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 19

**SENTENZA SU RICORSO N. 19 ANNO SPORTIVO 2024-2025
PROPOSTO DA A.S.D. TREZZANO BASKET AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3038
DEL 31.03.2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 769.**

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. TREZZANO BASKET avverso il provvedimento di cui al COMUNICATO UFFICIALE n. 3038 del 31.3.2025 del Giudice Sportivo Regionale con il quale, tra l'altro è stata comminata la seguente sanzione disciplinare:

All. Paolo Caserini inibizione determinata dall'01.04.2025 al 01.06.2025 per comportamento irrispettoso nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso e territoriale e per circostanze attenuanti [art. 33,3/1a RG, art. 33/3/1b RG, art. 33,4 offese ispirate anche a discriminazione territoriale, art. 21,4 RG].

La reclamante ha proposto reclamo in 1.4.2025 e la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 11.04.25 ore 12.00
In tale udienza, per la società reclamante è comparso personalmente il sig. Paolo Caserini, nonché il sig. Luca Brescianelli, dirigente della società reclamante, giusta delega prodotta in atti.

La reclamante tramite il proprio il proprio il dirigente si è integralmente riportata ai motivi posti a fondamento del reclamo.

In particolare il tesserato ha precisato di esser stato pesantemente provocato dalla giocatrice avversaria al momento dei saluti con l'epiteto allenatore di merda e ha reagito con altra offesa.

La reclamante chiede quindi che il provvedimento del Giudice sportivo venga riformato, non sussistendo la connotazione discriminatoria e quindi il fatto debba esser qualificato come una semplice ingiuria, punibile con la deplorazione, anche in considerazione della circostanza che il tesserato che ha rivolto la provocazione non risulta esser stato sanzionato dal Giudice Sportivo.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

L'epiteto "terrone di merda", per giurisprudenza della Corte di Cassazione, integra un'offesa avente una connotazione odiosamente razzista (Cass. 42933/2011) e ciò anche quando il soggetto offeso non abbia origini meridionali. 2

Nessun dubbio, quindi, che l'offesa rivolta dal tesserato alla giocatrice avversaria sia un'offesa caratterizzata da un chiaro intento di discriminazione territoriale.

Ciò detto, va poi considerato il contesto in cui l'offesa è stata profferita e va debitamente considerata la grave provocazione ricevuta.

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che il provvedimento del Giudice Sportivo vada rideterminato da inibizione in squalifica e che tale provvedimento debba esser parametrato a 6 (sei) giornate di squalifica in funzione della grave provocazione subita dal tesserato squalificato e in assenza di altri provvedimenti disciplinari a carico del tesserato per fatti simili e/o analoghi.

PQM

in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1°, ridetermina la sanzione disciplinare inflitta al tesserato Paolo Caserini in complessive 6 (sei) giornate di squalifica.

Dispone, l'incameramento del 70% del contributo per le spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 30% in favore della società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.